

Codice Civile

c.c. art. 1406. Nozione

Capo VIII

Della cessione del contratto ⁽¹⁾

[*\(commento di giurisprudenza\)*](#)

1406. Nozione

Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta [\[c.c. 1180, 1260, 1410, 1594, 1918, 2558; c.n. 46\]](#) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ La cessione del contratto non è consentita, secondo quanto dispone l'[art. 18](#), secondo comma, [L. 19 marzo 1990, n. 55](#), recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

⁽²⁾ Vedi l'[art. 5](#), [L. 23 marzo 1981, n. 91](#), recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti.
